



Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23-Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 136

**Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
Ai Controllori Incaricati
LORO SEDI**

Oggetto: CONTROLLI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA – Campagna 2025.

Regolamento (UE) n. 2021/2115 e Regolamento (UE) n. 2021/2116

Il Dirigente
Area Valutazione Tecnica e Controlli
Fabrizio Stranda
Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi del d.lgs.
82/2005.

I.O. n. 136 del 29/07/2025



Sommario

1. PREMESSA	3
2. SCOPO DEL CONTROLLO	6
3. INDICAZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL SW.....	8
4. RUOLI	8
5. PREAVVISO DEL CONTROLLO	9
6. PROCEDURA DI CONTROLLO – RELAZIONE DI CONTROLLO E NOTIFICA ESITO .	9
7. VALIDAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ.....	11

Partenza: AOO 001, N. Prot. 00005559 del 04/08/2025



1. PREMESSA

Ogni anno la normativa di condizionalità viene aggiornata a livello nazionale, regionale e, conseguentemente, anche le regole di controllo vengono aggiornate da Agea Coordinamento e dall'OP Arpea.

La normativa di riferimento per la Programmazione PAC 2023-2027 è fissata nei seguenti atti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Decreto del MASAF del 9 marzo 2023 n. 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- il Decreto del MASAF del 29 febbraio 2024 n. 101344 "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- il Decreto del MASAF del 28 giugno 2024 n. 289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024", nel quale all'art. 5 si stabilisce che:
 - (lett. a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
 - (lett. b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata ai sensi dell'articolo 69(1) del regolamento 2021/2116, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni;
- il Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 (c.d. "DM Controlli") "Disposizioni nazionali di



applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”.

- la nota di AGEA Coordinamento n. 48025 del 14/06/2024 “Procedura di selezione del campione di controllo per gli anni di domanda 2024 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità;

Nelle more dell’annuale aggiornamento, valgono i seguenti atti:

- la nota di AGEA Coordinamento n° 65915 del 04/09/2024 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 - campagna 2024”;
- la circolare di Arpea Determinazione n° 329 – 2024 del 23/12/2024 “Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2024”.

Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2116, secondo comma, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli Organismi Pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma, ovvero la gestione e il controllo delle spese connesse ai Fondi FEAGA e FEARS.

In caso di delega, l’Organismo pagatore:

- è responsabile dell’efficace gestione dei Fondi interessati;
- garantisce che l'organismo delegato disponga, a livello di supporto informatico e di relativa formazione, di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti oggetto di affidamento;
- sottopone periodicamente a verifica di qualità i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alle specifiche e di conseguenza alla normativa dell’Unione.

Per lo svolgimento dei controlli di primo livello, in linea generale, valgono le indicazioni contenute nella Determinazione n° 361-2020 DEL 21/12/2020 "Aggiornamento delle specifiche di Controllo di I livello (Reg. UE 809/2014 e s.m.i.)".

Controlli di Condizionalità Rafforzata in ambito veterinario:

Per i controlli di Condizionalità Rafforzata in ambito veterinario, Arpea si avvale delle verifiche concordate con la Direzione Sanità della Regione Piemonte e svolte dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL regionali, relativamente a:

CGO / BCAA	Descrizione Impegno	Tipologia controllo
CGO5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	SSVV
CGO6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	SSVV



CGO9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	SSVV
CGO10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	SSVV
CGO11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	SSVV

Le regole per la selezione delle aziende da sottoporre a controllo, le modalità di controllo e l'interscambio di informazioni tra Arpea e la Direzione Sanità sono dettagliate nella Convenzione tra i due Enti valida per l'anno considerato.

Controlli di Condizionalità Rafforzata in ambito territoriale:

Per i controlli di Condizionalità Rafforzata in ambito territoriale, Arpea si avvale delle risultanze dei controlli AMS e OTS. Occorre fare riferimento alla Circolare di Agea Coordinamento n° 50746 del 23/06/2025 "Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2025 e seguenti" e relativo "Allegato 1 - Tabella Controllabilità Impegni AMS (versione 2025)", dove sono fornite le seguenti indicazioni per la campagna 2025 e seguenti:

- BCAA controllate tramite AMS (Area Monitoring System):

CGO / BCAA	Descrizione Impegno	Tipologia controllo
BCAA1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale	AMS
BCAA3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	AMS
BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (seminativi)	AMS
BCAA9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	AMS

- BCAA controllate tramite OTS (On The Spot – controlli in loco):

CGO / BCAA	Descrizione Impegno	Tipologia controllo
BCAA2	Protezione di zone umide e torbiere	OTS
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	OTS
BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	OTS
BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (colture permanenti)	
BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	OTS
BCAA8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli	OTS

Controlli di Condizionalità Rafforzata in ambito aziendale e territoriale:

Per l'esecuzione dei controlli inerenti il Regime di Condizionalità Rafforzata, ARPEA si avvale di un software di controllo dedicato, denominato "ZYC - Arpea Rafforzata". Il software è stato sviluppato in modo da



permettere l'esecuzione dei controlli sia in modalità ordinaria (presso la sede aziendale) sia in modalità alternativa o equivalente (Reg (UE) n. 532/2020 e il Reg (UE) n. 725/2021) e prevede check-list dedicate per il controllo di:

CGO / BCAA	Descrizione Impegno	Tipologia controllo
BCAA2	Protezione di zone umide e torbiere	ZyC
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	ZyC
BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	ZyC
BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	ZyC
BCAA8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli	ZyC
CGO1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	ZyC
CGO2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	ZyC
CGO3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	ZyC
CGO4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	ZyC
CGO5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	ZyC
CGO7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	ZyC
CGO8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	ZyC

Il software lavora con collegamento da postazione remota direttamente su Server gestiti dal fornitore, per tutti i tipi di utente: controllori, coordinatore e funzionari Arpea. Sul server con sistema operativo Windows Server 2016 è installato il database relazione MYSQL che funge da archivio dentro il quale vengono immagazzinati tutti i dati dei controlli. Sullo stesso database lavora il coordinatore per le assegnazioni delle aziende ai vari controllori e per la verifica e validazione dei dati caricati. Per le postazioni locali è stato sviluppato il software in ambiente .NET collegato al database MYSQL su server e creato il pacchetto di installazione per i vari utenti.

I seguenti capitoli dettagliano maggiormente i Controlli di Condizionalità Rafforzata in ambito aziendale e territoriale.

2. SCOPO DEL CONTROLLO

Scopo del controllo è verificare il rispetto degli obblighi e divieti di condizionalità rafforzata PAC 23-27.

Per lo svolgimento dei controlli, in linea generale, valgono le indicazioni contenute nei vigenti manuali Arpea sui controlli di I livello.



In base al Regolamento (UE) n. 2021/2115 e al decreto del MASAF D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, sono soggetti alle regole della condizionalità rafforzata i beneficiari di:

- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115,
- Pagamenti ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori,
- Pagamenti ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici,
- Pagamenti ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori,
- Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

L'art. 5 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 stabilisce che:

- (lett. a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116.

Pertanto, se un beneficiario percepisce sia premi soggetti alla condizionalità che contributi sottoposti alla condizionalità rafforzata, è tenuto al rispetto del regime PAC 23-27. Ne consegue che, in caso di presenza di infrazioni, anche la quantificazione dei parametri Portata, Gravità, Durata o l'assegnazione di intenzionalità e le relative percentuali di riduzione dei premi saranno effettuate secondo le regole della condizionalità rafforzata.

L'art. 5 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 stabilisce inoltre che:

- (lett. b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata ai sensi dell'articolo 69(1) del regolamento 2021/2116, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

Pertanto, gli agricoltori con:

- SAU≤10 ha devono comunque rispettare la condizionalità in quanto eventuali infrazioni riscontrate possono produrre effetti per l'applicazione di riduzioni e sanzioni per quegli interventi in cui la condizionalità rappresenta la baseline per l'erogazione dell'aiuto;
- SAU>10 ha devono rispettare la condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385/2023 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.



Il verbale (relazione di controllo) fornito all'azienda al termine del controllo contiene le informazioni sulle verifiche effettuate e le risultanze.

Qualora venga riscontrato il mancato rispetto degli impegni di condizionalità rafforzata la relazione di controllo riporta una quantificazione dell'infrazione in termini di valori attribuiti ai parametri portata, gravità e durata, l'eventuale presenza di infrazioni con carattere di intenzionalità, infrazione grave, non grave, non significativa, nonché le eventuali misure correttive che l'azienda è tenuta ad eseguire.

Relativamente alle infrazioni rilevabili, vengono distinte le seguenti tipologie, dalla meno grave alla più grave:

- infrazione senza conseguenze significative
- infrazione non intenzionale non grave
- infrazione non intenzionale grave
- intenzionalità

Relativamente alle misure correttive, può essere assegnato un impegno di ripristino ovvero un intervento obbligatorio che il beneficiario è chiamato ad eseguire.

A seguito del rilievo di infrazioni e delle altre informazioni cui può accedere, Arpea svolge un'istruttoria per definire se occorra applicare riduzioni ai contributi richiesti dall'azienda nell'anno a controllo e ne definisce l'importo, che comunica all'azienda a mezzo pec.

La comunicazione inviata da Arpea alle aziende con la quantificazione degli importi soggetti a riduzione o recupero di condizionalità rafforzata rappresenta l'avvio del procedimento amministrativo e contiene tutte le informazioni a tutela del diritto di contestazione e partecipazione in capo all'azienda.

3. INDICAZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL SW

Per l'installazione e gli eventuali aggiornamenti del software, Arpea invia comunicazioni ad hoc con le informazioni di dettaglio. L'esecuzione del controllo prevede un collegamento internet, in quanto durante la compilazione scrive direttamente sui db nel server. Quando il controllo viene chiuso, è inibita la possibilità di modificare, inserire o eliminare dati o documenti.

4. RUOLI

Sono previsti i seguenti ruoli, tutti con accesso personale e limitato attraverso username e password:

- **funzionario Arpea**
- **coordinatore dei controllori**
- **controllore**

I funzionari Arpea svolgono le seguenti attività:

- precaricano l'elenco delle aziende selezionate per il controllo
- precaricano la base dati anagrafica e territoriale relativa alle stesse aziende
- monitorano l'avanzamento controlli consultando i controlli chiusi

Il coordinatore dei controllori svolge le seguenti attività:



- assegna le aziende ai controllori
- monitora l'avanzamento controlli
- valida i controlli

I controllori svolgono le seguenti attività:

- visualizzano l'elenco delle aziende che gli sono state assegnate
- selezionando un'azienda, inseriscono i dati iniziali del controllo (es. data controllo, documento identità intestatario o delegato)
- eseguono il controllo aziendale, producono una relazione di controllo per l'azienda e chiudono il controllo

5. PREAVVISO DEL CONTROLLO

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo.

Il preavviso massimo consentito per i controlli di condizionalità rafforzata sarà di 14 giorni solari, non interessando i controlli di condizionalità gli animali. Si raccomanda di contattare con sufficiente anticipo il CAA di riferimento dell'azienda, per permettere di organizzare e recuperare agevolmente la documentazione che dovrà essere visionata in sede di controllo in azienda.

6. PROCEDURA DI CONTROLLO – RELAZIONE DI CONTROLLO E NOTIFICA ESITO

In linea generale si consente di disgiungere la fase di sopralluogo da quella della compilazione informatica delle check list di controllo sul SW, purché non venga compromessa la finalità del controllo.

Si specifica che, in presenza di infrazioni, non è richiesta la compilazione del corrispettivo controllo in condizionalità "trascinamenti", in quanto si applicano le stesse riduzioni della rafforzata. Per questo motivo nella relazione di controllo della rafforzata, tra le avvertenze per il rappresentante aziendale, è riportata la seguente frase: *"A norma dell'art. 5 lett. a) del Decreto del MASAF del 28 giugno 2024 n. 289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024", sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116. Pertanto eventuali riduzioni calcolate in seguito a violazione del regime di condizionalità rafforzata verranno applicate anche ai pagamenti erogati con i fondi della programmazione 2014-2022."*

Compilazione del SW in seguito al sopralluogo

Qualora il tecnico controllore decida di rimandare la compilazione del SW ad una fase successiva a quella del sopralluogo, la struttura incaricata dei controlli invierà via PEC al CAA di riferimento e all'azienda, entro 10 giorni solari dalla visita in azienda, la relazione di controllo. Tale documento potrà essere:



- timbrato e firmato digitalmente se il controllore possiede timbro e firma digitale o firma elettronica qualificata (non sarà pertanto necessario stampare la copia cartacea del documento);
- stampata, firmata, timbrata con il timbro di iscrizione agli ordini professionali e scansionata (se il controllore non possiede la firma digitale).

L'azienda potrà valutare la relazione di controllo e inviare via PEC alla struttura incaricata dei controlli le sue osservazioni entro 5 gg solari affinché vengano recepite nel campo "*Osservazioni del rappresentante aziendale / delegato*" della relazione di controllo dell'azienda. Non si richiede l'invio della relazione di controllo controfirmata da parte del beneficiario.

In tutti i casi in cui non si prevede la controfirma della relazione di controllo da parte dei beneficiari dovrà essere inserita nel SW la seguente nota, nella sezione note del controllore: "VERBALE NOTIFICATO ALL'AZIENDA MEDIANTE PEC COME DA PROCEDURE OPERATIVE".

La visita in azienda si limiterà al sopralluogo delle strutture aziendali, all'acquisizione delle foto degli elementi strutturali e della documentazione in originale da analizzare per la verifica del rispetto degli impegni.

In fase di preavviso del controllo, il controllore potrà concordare con il beneficiario il previo invio di copia dei documenti originali, a mezzo e-mail, che verranno visionati durante il sopralluogo per rendere più celere il controllo. Successivamente si procederà con la valutazione della documentazione fornita dall'azienda e con la compilazione delle check-list informatizzate. Eventuale documentazione mancante integrativa, che potesse risultare necessaria durante la verifica amministrativa in ufficio, potrà essere richiesta dal controllore al CAA secondo quanto definito negli allegati alle presenti specifiche.

La chiusura del controllo, con il caricamento a sistema della relazione di controllo che recepisce eventuali osservazioni del beneficiario, dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla visita in azienda. Eventuali ritardi dovranno essere tracciati dal coordinatore della struttura di controllo in fase di validazione del controllo, inserendo, nel campo note presente nella sezione del SW relativa alla validazione, la motivazione del ritardo della chiusura del controllo.

Il controllo delle correttive assegnate all'azienda in seguito a rilievo di infrazioni di condizionalità rafforzata (cosiddetto "secondo controllo") seguirà la medesima logica del primo controllo: invio via PEC al beneficiario e al CAA del verbale di controllo degli interventi correttivi, caricamento a sistema della relazione del secondo controllo e chiusura del controllo. Non è previsto l'invio, da parte del beneficiario, di osservazioni al verbale.

Compilazione del SW durante il sopralluogo

Qualora il tecnico controllore proceda alla compilazione del SW di controllo direttamente in azienda, la relazione di controllo sarà stampata durante il sopralluogo, firmata dal controllore e dal beneficiario/delegato presente al controllo), timbrata e una copia sarà consegnata al beneficiario. Eventuali osservazioni da parte dell'azienda saranno inserite nel SW prima della stampa cartacea della relazione di controllo.

Controllo in modalità alternativa o equivalente (da remoto)

Qualora ne sussistano le condizioni, e in accordo con Arpea, il controllo può essere eseguito in modalità



alternativa o equivalente (da remoto).

In tal caso valgono le stesse regole già indicate nel paragrafo **“Compilazione del SW in seguito al sopralluogo”** ad eccezione del sopralluogo, che non viene effettuato.

Per le specifiche di controllo, si rimanda alla Circolare Agea Coordinamento Prot. 33125 del 14/05/2020 “Note esplicative al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi”.

7. VALIDAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ

VALIDAZIONE

Il coordinatore della struttura di controllo, sul 100% delle aziende controllate, verifica:

- il rispetto delle tempistiche di preavviso del controllo, della notifica della relazione di controllo al beneficiario e della chiusura del controllo;
- le eventuali sospensioni durante lo svolgimento del controllo;
- la completezza, la chiarezza e la coerenza dei dati caricati a sistema (foto, note esplicative, check-list, ecc...) per una successiva gestione dell’esito da parte di ARPEA.

Tale attività di validazione, da tracciare nel SW nella sezione specifica, dovrà essere eseguita nel rispetto dei tempi contrattuali di consegna previsti dal contratto in essere con la struttura incaricata dei controlli.

MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ

Le attività di controllo saranno oggetto di monitoraggio e controllo qualità da parte di Arpea, accedendo direttamente al DB del software.

Il CQ comporta la ri-esecuzione o la verifica del lavoro svolto. L’attività può avvenire in collaborazione con il coordinatore o con i controllori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell’attività di controllo, al coordinatore viene consegnata copia del verbale di CQ, contenente anche l’indicazione degli eventuali problemi riscontrati e, se possibile, delle correttive richieste.

ALLEGATI:

1. CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA - CONTROLLI AZIENDALI E TERRITORIALI